



Comune di Cinisello Balsamo
Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia
Centrale Unica d'Acquisti e Gare

Cinisello Balsamo, 20 dicembre 2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA CONCERNENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE IL: PROGETTO DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DENOMINATO "ENTANGLED" - AM2 - EDIFICIO SCOLASTICO ANNA FRANK – RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO – CIG B409DFD313

RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE

Quarta parte

Quesito 57. - così articolato:

si chiede cortesemente conferma che il ruolo del giovane professionista, nel caso di partecipazione di un RTP, possa essere ricoperto da un perito industriale diplomato, essendo prevista attività di progettazione impiantistica.

Risposta: No per l'attività di progettazione è prescritto il possesso di laurea.

Quesito 59. - così articolato:

Si chiede se il responsabile delle certificazioni energetiche, richiesto per il gruppo di lavoro, debba essere iscritto all'elenco dei certificatori della Regione Lombardia.

Risposta: si conferma

Quesito 60. - così articolato:

si chiede cortesemente se nel caso di partecipazione di uno studio associato costituito da meno di 5 anni sia possibile presentare (sia per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale sia all'interno dell'Offerta tecnica) i servizi eseguiti dai suoi professionisti associati come soci e direttori tecnici di altre società di ingegneria (ai sensi dell'art. 66 comma 2 D. Lgs. 36/2023). O se sia necessario ricorrere all'avalimento.

Risposta: Lo studio associato può soddisfare il requisito in argomento anche mediante le attività svolte dai propri dipendenti, purché non vi sia duplicazione nell'uso dei requisiti (parere MIT 2774/24 e ANAC 290/2020) dimostrabile mediante atti appositi dei rispettivi soggetti.

Quesito 64. - così articolato:

Quesito1:

Inerente a ciò che è riportato a pagina 15 al punto 6.1 Requisiti di idoneità: " I Professionisti che espleteranno a qualsiasi titolo i servizi oggetto di affidamento dovranno possedere i seguenti requisiti previsti dall'articolo 34 della Parte V dell'allegato II.12 del Codice:

1) Laurea in ingegneria, architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto dell'affidamento [...]"

si chiede chiarimento riguardo ai requisiti minimi per le seguenti figure professionali del gruppo di lavoro:

- il Professionista responsabile/i delle verifiche e certificazioni energetiche e ambientali e della verifica climatica;
- il Professionista responsabile degli aspetti acustici

- il Professionista impianti Antincendio
- il Professionista abilitato in materia di sicurezza dei cantieri temporanei

In particolare, si desidera sapere se è obbligatorio che queste figure professionali siano in possesso di laurea, oppure se sia sufficiente che siano soggetti professionisti abilitati, come previsto dalla tabella al paragrafo 6.2 "Requisiti del gruppo di lavoro"

Quesito 2:

Per quanto riguarda le risposte al quesito 1 e al quesito 19, si chiede:

- di specificare se la documentazione aggiuntiva, oltre le 12 pagine, debba riguardare esclusivamente il servizio descritto nel criterio A, oppure se possa includere anche materiale illustrativo relativo a quanto richiesto nei criteri B e C (ad esempio, tabelle o schemi grafici).
- di precisare cosa si intenda per "documentazione illustrativa", ovvero se debba essere limitata a documentazione fotografica o possa includere anche schemi, tabelle, disegni tecnici, ecc.
- se sia consentito utilizzare il formato A3 per la suddetta documentazione.

Risposta QUESITO 1 : No, ai sensi del punto 6.2 del Disciplinare di gara il professionista deve essere in possesso di laurea in ingegneria nel settore civile-ambientale.

Risposta QUESITO 2 : L' eventuale documentazione integrativa è a discrezione del concorrente e ha puro valore informativo fermo restando che oggetto di valutazione sarà solamente quanto contenuto nella relazione tecnica di 12 pagine.

Quesito 67. - così articolato:

In merito al professionista indicato al paragrafo 6.2 - Tabella "Figure Professionali" al Punto 2) ovvero "N. 1 professionista Responsabile dell'architettura" si chiede se tale figura possa essere individuata in un soggetto con LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (Classe delle Lauree specialistiche n. 4/S – Architettura e Ingegneria Edile) e con abilitazione professionale all'Ordine degli Ingegneri nella Sezione A.

Oppure è esclusivamente necessaria l'iscrizione all'Ordine degli Architetti nella Sezione A?

Risposta: No, ai sensi del punto 6.2 del Disciplinare di gara il professionista deve essere in possesso di laurea in architettura nel settore civile-ambientale.

Quesito 92. - così articolato:

Nella risposta al quesito n. 82 si legge testualmente: "...si comunica che, in sede di gara, l'esperienza acquisita sarà valutata su interventi affini realizzati su edifici esistenti di particolare qualità architettonica e costruttiva, indipendentemente dall'esistenza, sui predetti edifici, di un vincolo diretto o indiretto".

Nel Disciplinare si legge, al sub criterio A.1, che è richiesto il "Grado di attinenza dei servizi presentati all'oggetto dell'affidamento con riferimento all'insieme delle categorie di servizi di cui è composto e alla tipologia di intervento".

Nel primo caso, sembra non sia necessario rispettare la categoria E.21, purché il servizio presentato sia attinente con l'oggetto di gara (quindi, a titolo esemplificativo, potrebbe essere valido anche il servizio riguardante l'intervento su una scuola in categoria differente es. E.08, a prescindere dal grado di complessità minore o maggiore, in quanto attinente all'oggetto). Nel

secondo caso, sembra invece che sia necessario rispettare l'attinenza anche per quanto concerne le categorie indicate (e quindi presentare un servizio in categoria E.21).

Quale delle due indicazioni è quella valida?

Risposta: A precisazione e conferma di quanto espresso nella risposta al Quesito n. 82, si conferma che il servizio da indicare deve essere espressamente afferibile alla categoria E 21, in riferimento alla quale è stato determinato il compenso professionale posto a base del procedimento in discorso e che, espressamente, riguarda interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione e riqualificazione su edifici di interesse storico artistico, non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 quale, nei fatti, l'intervento in esame.

Ciò premesso, in sede di gara l'esperienza acquisita sarà valutata in considerazione dell'affinità degli interventi segnalati ed eseguiti su edifici esistenti, di particolare qualità architettonica e costruttiva, rispetto a quello oggetto del procedimento in esame, indipendentemente dall'esistenza sugli stessi di un vincolo diretto o indiretto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Arch. Maurizio OSTINI